



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 15 dicembre 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 21/2021/INPR e n. 24/2022/INPR con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 34/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Chiara Bassolino;

FATTO

1. La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2019 e al bilancio di previsione 2019/2021 del Comune di Verona dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

	ESERCIZIO 2019
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	38.198.771,42
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	31.136.677,40
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	31.136.677,40
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	13.014.046,34
Z2) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	5.166.258,45
Z3) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	5.166.258,45
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	- 11.252.941,18
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	39.959.876,58
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	25.049.994,67
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	25.049.994,67

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	RENDICONTO 2019
Fondo cassa	152.143.079,92
Residui attivi	132.857.915,34
Residui passivi	69.109.456,92
FPV	78.068.047,46
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	137.823.490,88
Totale accantonamenti	63.329.853,97
<i>Di cui: FCDE</i>	54.162.855,69
Totale parte vincolata	20.339.771,60
Totale parte destinata agli investimenti	18.713.413,91
TOTALE PARTE DISPONIBILE AL 31/12/2019	35.440.451,40

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2019 Accertamenti (a)	Rendiconto 2019 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	35.740.426,09	21.427.591,67	59,95%
Tit.1 competenza	205.963.772,54	184.966.314,60	89,81%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	70.463.352,93	34.395.504,23	48,81%
Tit.3 competenza	89.454.472,75	50.701.050,73	56,68%

SITUAZIONE DI CASSA

	RENDICONTO 2019
Fondo cassa finale	152.143.079,92
Cassa vincolata	21.932.088,71
Anticipazione di tesoreria	0,00
Tempestività dei pagamenti	- 24 giorni

INDEBITAMENTO

	ESERCIZIO 2019
Debito complessivo a fine esercizio	167.689.829,18

2. Con riferimento agli esercizi 2017 - 2018, il Comune era stato destinatario della 181/2020/PRSE con la quale la Sezione aveva rilevato: il mancato rispetto del termine di

approvazione del rendiconto per gli esercizi 2017 e 2018; il disallineamento tra residui attivi e passivi mantenuti a fine esercizio, con conseguente richiamo ad una più attenta gestione dei residui attivi, rappresentando la necessità di adeguata motivazione nella loro eventuale cancellazione; il basso grado di realizzo per il recupero dell'evasione tributaria nel corso del 2017 e del 2018; il basso grado di realizzo, a rendiconto 2018, in c/competenza delle entrate accertate al titolo III, con conseguente formazione di residui in parte derivanti da canoni, concessioni e diritti reali di godimento, in sostanziale assenza di cancellazione di crediti riportati dal 2017; la necessità di una valutazione ulteriore sull'opportunità di costituzione nell'avanzo di amministrazione di un fondo rischi a fronte del ricorso a strumenti derivati; la carenza di governance sugli organismi partecipati nonché criticità dello stato patrimoniale.

3. In relazione agli elementi di potenziale criticità è stata esperita apposita istruttoria con nota 05637 del 27 settembre 2022. Il Sindaco e l'Organo di Revisione - tramite applicativo Con.Te - hanno prodotto le proprie osservazioni con nota del 17 ottobre 2022 (prot CdC 06380 del 17 ottobre 2022).

DIRITTO

L'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente “*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*” ha introdotto nell'ordinamento una forma di controllo cd. “collaborativo” da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, volta a verificare la presenza di irregolarità finanziarie e, conseguentemente, a stimolare processi auto-correttivi da parte delle Amministrazioni controllate.

Successivamente, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza, e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti), che diano conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Quanto alla portata delle suddette disposizioni, la Corte costituzionale ha evidenziato che tale controllo, di natura collaborativa, “è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità” ed ha “la caratteristica, in una prospettiva ... dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive” (sentenza n. 179/2007).

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato introdotto nell'ambito del D.Lgs. n. 267/2000 l'art. 148-bis che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti.

In primo luogo, infatti, viene, da un lato, esplicitata la finalità del controllo già previsto dalla legge n. 266/2005 (volto, dunque, a verificare il *rispetto degli obiettivi annuali posti*

dal patto di stabilità interno; l'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione; la sostenibilità dell'indebitamento; l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti) e, dall'altro, ne viene ulteriormente definito l'ambito (precisando che “Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”).

In secondo luogo, viene previsto che nell'ambito delle suddette verifiche *“l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno [oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.] comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.*

Come precisato dalla Corte costituzionale, con la riforma in parola si è inteso attribuire ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti carattere cogente nei confronti dei destinatari al fine di prevenire e contrastare *“gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”* (sentenza n. 40/2014).

Sulla base del quadro normativo sopra descritto tutt'oggi vigente e nel quale, dunque, permane ancora la funzione collaborativa, il controllo finanziario sugli enti locali può condurre a differenti esiti: ove vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle sezioni regionali affinché i destinatari possano responsabilmente assumere misure auto-correttive volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o squilibrio; qualora, invece, vengano accertate irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

Occorre, inoltre, richiamare le linee guida della Sezione delle autonomie (in particolare le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019,

approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

La Sezione, dunque, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune, richiama l'attenzione sui seguenti profili.

1. Dall'esame della documentazione in atti è emerso un tasso di riscossione, in conto competenza, delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria pari al 37,5%, con conseguente creazione di residui di nuova formazione pari a 3.811.462,47 euro. In merito alla riscossione in c/residui si è altresì rilevato un tasso di realizzo del 16,5% unitamente all'eliminazione di residui per 1.064.055,47 euro (pari al 10,9% dei residui riportati dal 2018) con residui mantenuti per 7.107.347,45 euro (pari al 72,6 dei residui riportati dal 2018), cui si aggiungono i residui di nuova formazione di cui sopra.

Analogamente è stato rilevato che per le sanzioni per violazione al Codice della strada il tasso di riscossione in c/competenza è stato pari al 53,3% (con residui di nuova formazione pari a 9.213.655,34 euro) e in c/residui è stato pari al 19,8%.

Sempre in relazione al titolo III, è emerso che anche la riscossione dei fitti attivi e canoni patrimoniali presenta un tasso di riscossione del 47,2% e residui di nuova formazione pari a 10.023.308,47 euro. In merito alla riscossione in c/residui è stato rilevato un tasso di smaltimento del 37,5%, al lordo delle cancellazioni per 15mila euro.

In risposta a nota istruttoria l'Ente ha precisato:

- (i) in merito alle entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale, di aver istituito un congruo fondo svalutazione crediti e che la Direzione tributi svolge “*una costante attività di contrasto all'evasione e all'elusione delle imposte comunali, richiedendo ai contribuenti il pagamento delle imposte evase o non pagate correttamente. I contribuenti in esame spesso si trovano in condizione economiche che non hanno permesso loro di assolvere correttamente all'obbligo impositivo e pertanto le percentuali di riscossione risentono anche della crisi economica e sociale degli ultimi anni la somma di euro 1.064.055,47, è relativa a sgravi concessi ai contribuenti a seguito di richiesta di revisione della posizione impositiva*”;
- (ii) in merito alle sanzioni per violazione al Codice della strada, che valgono le “*considerazioni generali già svolte per le entrate derivanti dal contrasto all'attività tributaria*”;
- (iii) in merito ai fitti attivi e canoni patrimoniali, che “*l'accumulo di residui si riferisce in particolare a crediti derivanti dalla gestione di beni dati in concessione in molti casi a società partecipate dal comune o all'azienda speciale comunale (edilizia*

residenziale pubblica, impianti per il teleriscaldamento, stalli di sosta a pagamento ecc.) per i quali l'incasso avviene l'anno successivo a quello di accertamento con riferimento, invece, ai residui derivanti dalla gestione precedente al 2019, si precisa che risultavano iscritti residui attivi iniziali inerenti al canone di concessione della rete di distribuzione del gas per un importo pari ad euro 7.732.048,00 e residui finali per euro 9.665.060,00, per il quale era in atto un contenzioso che si è concluso favorevolmente nel corso del corrente esercizio”.

In merito ai punti sub (i) e (ii) è stato altresì segnalato che si è assistito a un miglioramento del rapporto riscossioni/accertamenti rispetto al precedente esercizio.

Dall'esame della documentazione in atti, è altresì emersa una conspicua cancellazione di residui attivi del Titolo I “*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*” per 3.475.979,38 euro nonché, a livello complessivo, un incremento della massa dei residui in corso d'anno, sia attivi che passivi (quella creditoria è passata da euro 128.597.668,11 al 01/01/2019 ad euro 132.857.915,34 al 31/12/2019, nonostante le cancellazioni operate in corso d'anno per 6.722.728,39 euro).

A tal proposito l'Ente in sede istruttoria ha segnalato “*che nell'anno 2019 è stata eliminata la somma di euro 3.475.979,38 dal titolo primo delle entrate; questo importo riguarda per euro 2.485.179,96 il tributo Tari degli anni 2017 e 2018 e per euro 990.799,42 la Tares/Tari degli anni dal 2010 al 2016. La riduzione è dovuta a sgravi a favore dei contribuenti a seguito di presentazione di documentazione attestante che il pagamento non era dovuto*”. Con riferimento all'incremento della massa di residui in corso d'anno è stato precisato che, in merito alla parte corrente, “*l'accumulo di residui al titolo terzo dell'entrata si riferisce alle sanzioni per le violazioni al codice della strada accertate, come previsto dal principio, con contestuale previsione di congruo fondo svalutazione crediti*” e per quanto concerne invece le spese correnti la variazione in aumento è dovuta prevalentemente alla “*ritardata fatturazione di alcuni servizi da parte dei relativi fornitori che ha comportato l'emissione ad inizio 2020 di mandati relativi ad importi esigibili nel corso del 2019*”. Per quanto riguarda il titolo IV dell'entrata è stato altresì rilevato che “*si tratta di residui riferiti alla tipologia 500 "altre entrate in conto capitale" al cui interno si trovano i residui riferiti alle opere realizzate da privati a scomputo di oneri di urbanizzazione, accertati in conformità al principio e la cui chiusura prettamente contabile con i relativi giroconti è avvenuta l'anno successivo. Tale incremento si riflette necessariamente nei correlati impegni necessari alla chiusura contabile delle opere*”.

Infine, dall'esame della documentazione in atti è emerso che l'Organo di revisione nella propria Relazione al rendiconto 2019 e nel Questionario ha evidenziato che “*va migliorata la modalità di indicazione da parte dei singoli Settori delle motivazioni della scelta effettuata sui residui. Sarebbe opportuno che sugli elenchi già in adozione, eventualmente da gestire attraverso sistemi informatici (anche semplice foglio excel) fosse adottato un generale e condiviso sistema da parte di tutti gli uffici, in modo da far sì che ogni Responsabile inserisca negli elenchi dei residui di competenza sia la scelta adottata, che la motivazione specifica con descrizione, sia pure succinta ma chiara, delle motivazioni sottese alla scelta effettuata per il singolo residuo. Tali elenchi dovrebbero poi essere sottoscritti dai singoli Responsabili, non come semplici brogliacci, talvolta*

parzialmente compilati, ma come documenti dotati di maggiore ufficialità che consentano una migliore ed immediata informativa, da cui poi possano partire delle verifiche di approfondimento”.

In risposta a nota istruttoria sulle misure adottate, l’Ente ha precisato che “*è stata inviata una apposita circolare da parte del responsabile del servizio finanziario che specifica modalità e tempi della verifica dei residui da parte dei vari dirigenti; è in corso di approfondimento la possibilità che tali scelte confluiscano all’interno di una determinazione dei singoli dirigenti propedeutica all’adozione della delibera di riaccertamento vera e propria di competenza della Giunta Comunale*”.

La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato dall’Ente, evidenzia che, come sancito dalla Corte costituzionale, “*le minacce più sensibili all’equilibrio dei bilanci pubblici, ed in particolare a quello dei bilanci degli enti territoriali, vengono dalle problematiche giuridiche, estimatorie ed organizzative afferenti ai crediti e ai debiti (...)*” (sentenza 6/2017).

Si rammenta, pertanto, l’indefettibile principio generale della indisponibilità dell’obbligazione tributaria, riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell’azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di egualianza nell’ambito dei rapporti tributari. Da tali principi discende l’irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, e della necessità che l’azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario. Deve, dunque, essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta non solo a procrastinare l’adempimento degli obblighi tributari ma anche la non solerte gestione della riscossione degli stessi. Si richiama, dunque, l’attenzione dell’Ente sulla necessità di porre in essere ogni più opportuna azione al fine di rendere più efficiente l’attività di riscossione delle entrate, evitando la prescrizione del credito.

In merito alle cospicue cancellazioni di residui attivi, si rileva che il mantenimento nel rendiconto di residui attivi insussistenti o anche inesigibili è contrario ai fondamentali principi di certezza, veridicità e attendibilità del bilancio. Pertanto, è necessario che nell’ambito dell’operazione di riaccertamento ordinario dei residui, che il legislatore ha previsto con cadenza annuale, venga svolta una puntuale verifica della sussistenza dei presupposti per il mantenimento dei residui attraverso un’azione propulsiva e di coordinamento da parte del responsabile del servizio finanziario che deve coinvolgere tutti i dirigenti/responsabili di servizio, i quali sono tenuti ad attestare chiaramente le ragioni del mantenimento in bilancio delle poste e, quindi, a motivarne espressamente il mancato stralcio (Corte dei conti, Sez. di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 80/2021/PRSP; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 28/2022/PRSP). Sebbene, quindi, la cancellazione dei residui attivi al ricorrerne dei presupposti sia un’operazione necessaria, occorre però sottolineare che la stessa sottende, soprattutto qualora ingente, la sussistenza di gravi criticità nella gestione dei residui, laddove derivi dalla prescrizione dei crediti oppure da indebito o erroneo accertamento del credito. Su tali aspetti si richiama l’attenzione dell’Ente.

2. In merito alla giacenza della cassa vincolata, dall'esame del Questionario è emerso un disallineamento in corso d'anno imputabile al cambio di Tesoriere e, in particolare, al ritardo con cui è stato formalizzato il passaggio di consegne.

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha dichiarato che “*in occasione della resa del parere sul rendiconto 2020, l'organo di revisione ha rilevato che il Comune nel corso del 2020 ha adeguato il saldo della cassa vincolata. Il saldo al 31.12.2020 corrisponde alla cassa vincolata risultante dal Conto del Tesoriere, come da determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario n. 1450 del 20/04/2021 avente ad oggetto "Individuazione definitiva delle somme vincolate sul conto di tesoreria alla data del 1/1/2021 ai sensi del punto 10 allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011".*

3. Come rilevato nelle precedenti deliberazioni, l'Ente detiene strumenti di finanza derivata. Pur non emergendo particolari novità in merito, la Sezione non può esimersi dal raccomandare la massima attenzione nel monitoraggio dei contratti in essere (swap di ammortamento e swap di tasso), considerata la fase congiunturale particolarmente delicata per i mercati finanziari, sollecitando le strutture comunali preposte a non limitare i monitoraggi degli strumenti finanziari derivati alle sole fasi propedeutiche alla predisposizione dei principali documenti contabili.

4. Relativamente agli organismi partecipati, dall'esame del Questionario è emerso che si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

In risposta a nota istruttoria è stato precisato che “*la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra il comune e i propri enti strumentali, società controllate e partecipate, allegata ai sensi dell'art. 11 c. 6 D.Lgs. 118/2011 al rendiconto 2019 del Comune di Verona, evidenzia cinque posizioni di mancata riconciliazione crediti e debiti. Alla data del 06/10/2022 residuano ancora non riconciliate le due posizioni sugli asseriti debiti del Comune per le quali non risultano ad oggi iniziative volte al recupero da parte degli organismi partecipati. Le poste indicate sono state riconosciute come non dovute da parte degli uffici competenti*”. La Sezione prende atto.

5. In sede istruttoria sono emersi diversi errori di compilazione dei Questionari. Si richiama l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di compilare con particolare attenzione i Questionari.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2019/2021 e al rendiconto 2019 del Comune di Verona (VR):

- rileva un basso tasso di riscossione, in conto competenza e in conto residui, delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria, dalle sanzioni per violazione al Codice della strada e dai fitti attivi e canoni patrimoniali nonché una cospicua cancellazione di residui attivi del Titolo I e un incremento della massa dei residui in corso d'anno, sia attivi che passivi, come precisato nella parte motiva;
- in merito alla giacenza della cassa vincolata rileva un disallineamento in corso d'anno,

come precisato nella parte motiva;

- in relazione agli strumenti di finanza derivata raccomanda la massima attenzione nel monitoraggio dei contratti in essere, come precisato nella parte motiva;
- rileva che si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti debitori - creditori tra il Comune e le società partecipate, come precisato nella parte motiva;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Verona (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2022.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Chiara Bassolino

Il Presidente

F.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 20 dicembre 2022

Il Direttore di Segreteria f.f.

F.to digitalmente Alessia Boldrin